

Circolare del 02/08/2001 n. 76

Oggetto:

IVA - Prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali.

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini IVA, relativamente alle prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali, alla luce delle disposizioni introdotte in materia dall'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla Finanziaria).

Testo:

L'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla Finanziaria 2000) ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto comma, lett. f), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo il trattamento fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al di fuori dell'Unione Europea, da soggetti nazionali nei confronti di committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti o domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione europea.

Come precisato nella Circolare n. 207/E del 18/11/2000, le citate prestazioni non si considerano piu' territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio o residenza del committente.

Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui, in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA solo la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato fatto in ambito comunitario.

In relazione alle nuove disposizioni, talune organizzazioni (UCINA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - ed ASSILEA -

Associazione Italiana Leasing -), interessate in particolare al settore della nautica da diporto, hanno rappresentato le oggettive difficoltà riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo delle unità da diporto al di fuori delle acque territoriali comunitarie.

Allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa, è stato suggerito di determinare in via forfetaria tale utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle unità da diporto.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato al riguardo, condividendo il principio della determinazione forfetaria, ha fornito utili indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche di costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.

Il citato Dicastero ha fatto rilevare che nella normativa nazionale le imbarcazioni di nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in base alla categoria di progettazione a cui appartengono e che il decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, di recepimento della direttiva 94/25/CE, ha disposto l'immissione in servizio delle sole unità da diporto recanti la marcatura CE e appartenenti ad una categoria di progettazione (A-B-C-D) in relazione a parametri meteo-marini (forza del vento e altezza significativa delle onde), individuando, all'art. 12, quattro specie di tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.

Inoltre, considerato che le caratteristiche geografiche dei mari italiani consentono alle unità da diporto di uscire facilmente dalle acque territoriali dell'Unione per raggiungere Paesi extracomunitari di particolare attrazione turistica, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo a disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione (motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unità da diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti della stessa, come il grado di autonomia, di abitabilità e di attrezzature a disposizione.

A. Individuazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di

locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unita' da diporto.

Sulla base dei presupposti tecnici sopra evidenziati, cosi' come comunicati dal ripetuto Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si esprime l'avviso che in sede di accertamento gli Uffici locali dell'Agenzia, nella indisponibilita' di elementi certi sulla effettiva utilizzazione del natante, possano fare utile riferimento alle percentuali di seguito indicate, le quali tengono conto di una stima, effettuata in via forfaitaria dell'utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea delle unita' da diporto in discorso.

1. Navi da diporto

Sono le unita' di lunghezza superiore ai 24 metri, non rientranti nella direttiva 94/25/CE, progettate e realizzate per permettere lunghe crociere in mare aperto. Rappresentano lo 0,14% del totale parco navigante da diporto e la loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali puo' valutarsi intorno al 60%.

2. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)

Sono unita' da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza compresa tra i 7,5 e 24 metri. Considerato che il loro uso e' condizionato, oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista dal costruttore, legata alle dimensioni della barca ed alla potenza della motorizzazione, la permanenza fuori dalle acque territoriali comunitarie di tali imbarcazioni puo' essere valutata in:

- 10% per quelle di lunghezza fino a 7,50 metri (se iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto);
- 25% per quelle di lunghezza da 7,51 a 12 metri;
- 35% per quelle di lunghezza da 12,01 a 16 metri;
- 50% per quelle di lunghezza da 16,01 a 24 metri;

Si precisa che per le unita' da diporto fino a 7,50 metri e' richiesta l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto - condizione necessaria perche' possa formare oggetto di leasing - il che comporta oneri economici quali la registrazione, la tassa di stazionamento,

il costo per verifiche periodiche.

3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)

Sono unita' di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche i motovelieri. Rappresentano circa il 20,88% del totale delle imbarcazioni e sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.

La loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali dell'Unione

Europea puo' essere individuata in:

- 25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;
- 35% per quelle di lunghezza da 10,01 a 20 metri;
- 50% per quelle di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.

Anche per le unita' a vela fino a 10 metri, limite previsto per l'obbligatorietà dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, valgono le stesse considerazioni sopra formulate relativamente alle unita' a motore fino a 7,50 metri.

4. Unità appartenenti alla categoria D

Le unita' di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione solo per acque protette e, pertanto, deve ritenersi che la percentuale di permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.

B. Trattamento fiscale

Tanto premesso si ritiene opportuno sottolineare che i corrispettivi delle prestazioni di servizio in discorso dovranno essere assoggettati ad IVA con l'aliquota del 20%. Ai fini della individuazione della base imponibile, gli Uffici locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre che non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del natante, potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali di utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea, determinato in relazione alla categoria di appartenenza delle unita' stesse, tenuto conto che tale individuazione e' stata fatta allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.

Per una migliore comprensione si riporta il quadro sinottico del calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo le categorie di appartenenza delle unita' da diporto.

all'interno delle acque territoriali dell'Unione Europea,
l'intera
prestazione di servizi dovrà essere considerata territorialmente
rilevante
ed il relativo corrispettivo totale beneficerà della non imponibilità
IVA,
anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti
che
pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione
del
contenuto della presente circolare.